

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Il Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011, che ha recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011, afferma che, a partire dall'anno 2011/2012, i percorsi formativi triennali di IeFP sono a regime. Cessa quindi la sperimentazione dei percorsi ed inizia la messa a regime dell'ordinamento che prevede, a riforma completa, oltre ai percorsi formativi triennali anche quelli quadriennali.

Cenni storici

La Formazione Professionale ricade, in base alla Costituzione, sotto la competenza legislativa e amministrativa delle Regioni. Con l'emanazione della legge quadro 845/78 tutta la formazione professionale, compresa quella iniziale, era stata ricondotta all'interno delle politiche attive del lavoro.

Le successive riforme che si sono dispiegate dal 1999 in poi hanno prodotto un nuovo scenario per la Formazione Professionale Iniziale (FPI), sviluppando e potenziando anche la formazione del cittadino accanto a quella professionalizzante.

Una prima iniziativa legislativa dava vita all'*innalzamento dell'obbligo di istruzione* da 8 a 10 anni (Legge 9/1999) e all'avvio dell'*obbligo di frequenza di attività formative* fino al compimento del 18° anno di età, assolvibile in percorsi anche integrati di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, nell'esercizio dell'apprendistato (Legge 144/1999).

La legge 53/03, successivamente, ha introdotto in forma sperimentale i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, destinati ai giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che portano al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni (Legge n. 296/2006) aveva formalmente abolito questa opportunità, pur avendone autorizzata la prosecuzione fino alla messa a regime del nuovo ordinamento. A regime, inoltre, le strutture formative accreditate dal Ministero della Pubblica Istruzione (i CFP) avrebbero potuto realizzare percorsi e progetti per prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo. I percorsi e progetti dovevano, in ogni caso, rispettare gli obiettivi di apprendimento specificati nel Regolamento ministeriale del 22/8/2007.

Un successivo provvedimento, la Legge 133 del 2008, ha previsto l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi sperimentali triennali di Istruzione e Formazione Professionale, in coerenza della "equivalenza formativa" di tutti i percorsi del secondo ciclo.

Allo stato attuale i giovani sono tenuti ad assolvere il diritto – dovere all'istruzione e alla formazione almeno fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età, titolo professionalizzante che si consegue presso le "istituzioni formative" accreditate dalle Regioni, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dal Capo III del D. Lgs. n. 226/05. Tale opportunità si colloca all'interno del secondo ciclo che, oggi, risulta composto dal (sotto)sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore, articolato in Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali e dal (sotto)sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale, di competenza delle Regioni, nel quale i giovani possono assolvere l'obbligo di istruzione fino al 16° anno di età e il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino al 18° anno di età.

Mentre cessa la sperimentazione dei percorsi formativi triennali restano ancora da attuare pienamente: il 4° anno (oggi attivo solo in alcune Regioni), il 5° anno (in sperimentazione solo nella Regione Lombardia), il passaggio dal diploma professionale alla Formazione Superiore, la formazione nell'istituto dell'apprendistato, profondamente rinnovato.

Elementi di ordinamento

Identità dei percorsi di IeFP

Il percorso formativo di istruzione e formazione professionale, da una parte, è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e, dall'altro, è orientato a:

Federazione CNOS-FAP

«realizzare profili educativi, culturali e professionali ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valesvoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni (articolo 2, comma 1, lettera h, Legge 53/2003).

Su questi percorsi lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in relazione alla definizione dei livelli essenziali di prestazione (art. 117 Cost., comma 2, lettera m). La competenza, di fatto, è stata esercitata con l'approvazione del D. Lgs. 226/2005 (art. 15 – 21).